



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2025

Istituzione della provincia di Porta d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – La rivendicazione dell'istituzione della provincia del litorale nord del Lazio muove i suoi passi da diversi anni, sin dal primo dopoguerra, allorquando inizia a consolidarsi una realtà di bacino intorno alle attività portuali di Civitavecchia e Fiumicino. Il distacco e l'autonomia rispetto al contesto romano verrà poi formalizzato con la perimetrazione dell'area di competenza del tribunale che effettivamente individua e contraddistingue nel suo circondario una realtà territoriale assolutamente omogenea e peculiare, in cui emerge una prossimità storica e culturale databile addirittura al periodo etrusco. Oggi, peraltro, il tasso di omogeneità si è addirittura accentuato stante l'ordinato sviluppo delle grandi infrastrutture aeroportuali, portuali, stradali e ferroviarie, oltre ad una pianificazione delle attività agricole, turistiche e produttive in genere, assolutamente armonica e coerente con lo sviluppo del territorio. La politica del mare nel corso degli anni, sempre più trascurata e lontana dagli obiettivi dell'area vasta capitolina, sta divenendo un fattore fortemente unificante e determinante per lo sviluppo del territorio. L'idea innovativa è quella di creare una provincia a protagonismo diffuso con poli territoriali omogenei, i quali verrebbero esaltati e valorizzati proprio dalla creazione di un organismo costruito su misura per la soddisfazione diretta delle esigenze del territorio e la conservazione delle identità municipali, evitando forme di marginalizzazione tipiche delle aree metropolitane. Alla luce di quanto sopra, i comuni di Fiumicino, di Ladispoli, di Santa Marinella, di Tolfa, di Cerveteri e di Allumiere hanno deliberato l'istituzione della nuova provincia « Porta d'Italia » a maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati ai propri consigli comunali. Il comune di Civitavecchia ha dapprima deliberato l'adesione alla provincia Porta d'Italia ad aprile 2024, ma a distanza di tre mesi, nel luglio 2024, il nuovo consiglio comunale ha revocato tale atto. Il contesto territoriale della nuova provincia comprende naturalmente anche il comune di Civitavecchia, che vi risulta incluso in base al combinato disposto delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la lettera *d)* disciplina la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione delle nuove province: « l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ». La disposizione di legge si ritiene rispettata, avendo raggiunto formalmente e legittimamente una maggioranza favorevole all'istituzione della nuova provincia pari a circa i quattro quinti dell'intero territorio, ovvero tutti i comuni tranne Civitavecchia. Giova precisare che, a norma della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 21 del citato testo unico, il comune di Civitavecchia rientra nel contesto provinciale corrispondente al territorio di Porta d'Italia non soltanto per evidenti ragioni territoriali, essendovi naturalmente ricompreso, ma perché al suo interno già svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali. Il comune di Civitavecchia e il comune di Fiumicino avranno un ruolo apicale nella rap-

presentanza e gestione della nuova provincia in un contesto di protagonismo diffuso che garantirà a tutti i comuni aderenti:

- 1) pari dignità;
- 2) prossimità al centro decisionale;
- 3) strutture provinciali distribuite sul territorio in ragione della migliore fruibilità dei servizi da parte della cittadinanza;
- 4) utilizzo prioritario di manufatti pubblici dismessi ovvero da recuperare;
- 5) una classe dirigente politica del territorio che si potrà occupare direttamente del territorio, attraverso una burocrazia più semplice ed efficiente, perché capace di provvedimenti immediati, mirati, calzanti e attenti ai bisogni della cittadinanza, favoriti dall'omogeneità del territorio.

Una grande opportunità per il litorale nord del Lazio. La nuova centralità e la presenza *in loco* di tutte le strutture e dei soggetti apicali preposti all'espletamento dei servizi e delle attività pubbliche eviterà i trasferimenti quotidiani dei cittadini, dei funzionari e degli amministratori verso Roma per il disbrigo anche delle più banali pratiche burocratiche in un'ottica di efficienza e snellimento procedurale agevolato dal decentramento amministrativo. Una moderna visione di aggregazione non in contrasto o in competizione con quella capitolina, ma autonoma, complementare e sinergica in termini di sviluppo complessivo. La nuova area vasta potrà occuparsi direttamente del proprio patrimonio ambientale e culturale, dello sviluppo dei propri settori produttivi, delle scuole, dei trasporti, delle strade e soprattutto del rilancio delle politiche del mare. La nuova provincia potrebbe contare sulle imponenti infrastrutture portuali e aeroportuali che, oltre a consentire un accesso regolare a milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, costituendo di fatto la più importante porta di accesso al Paese, di qui « Porta d'Italia », se armonizzate al territorio

e se messe a sistema con politiche attuative di area vasta, pronte e coerenti, potranno costituire, in termini di sviluppo, una ricchezza straordinaria per la nuova provincia, per Roma Capitale e per l'Italia tutta. Un'occasione di smisurata crescita culturale, identitaria, del turismo del mare, della promozione dei borghi e anche ambientale, se si pensa che tutti i comuni dell'area di « Porta d'Italia » hanno una raccolta differenziata pari o superiore al 70 per cento in una realtà omogenea in cui rapidamente si potrà raggiungere l'ottimo paretiano in materia di economia circolare, a differenza di quanto accade oggi a Roma, con 2.800.000 abitanti ed una raccolta differenziata al 40 per cento. La nuova provincia avrà solidità economica garantita: dalle entrate in ragione del numero di abitanti, della grandezza del territorio, da infrastrutture di primo piano nazionale (che se da un lato richiedono provvedimenti provinciali attuativi immediati e dedicati soprattutto in materia ambientale, di trasporti, di viabilità di raccordo, di istituti scolastici di settore, dall'altra restituiscono ai comuni dell'area vasta economie, sviluppo ed occupazione), da una burocrazia snella e dall'utilizzo di strutture di proprietà pubblica per l'ubicazione degli uffici provinciali. Porta d'Italia inoltre garantirà anche sviluppo per un contesto globale regionale. Un grande progetto istituzionale che sin dalla sua genesi ha visto coinvolti tutti i sindaci del territorio che hanno condiviso ogni indirizzo generale, ogni attività istruttoria ed ogni azione puntuale all'insegna di una sana e leale collaborazione. Una manifestazione della volontà chiara, inequivocabile, formalmente e legittimamente espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in seno ai consigli comunali. Tale maggioranza assoluta è stata inoltre, formalmente e legittimamente espressa dalla popolazione complessiva dell'area stessa. La consistenza complessiva dell'area con i suoi circa 250.000 abitanti è

infatti perfettamente idonea ad istituire la nuova provincia, *ex* articolo 21, comma 3, lettera *e*), del citato testo unico, il quale stabilisce espressamente che di norma la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti. Il nuovo organismo territoriale, stante la sua naturale vocazione all'omogeneità - che si riscontra anche in tutti gli ambiti della produzione, nelle infrastrutture, come del resto delle criticità costitiere - è atto a recepire enti e strutture che in parte già agiscono nel perimetro contrassegnato dalla nuova area vasta, consentendo

una programmazione ottimale dello sviluppo del territorio in una logica moderna di protagonismo diffuso e di polverizzazione sul territorio medesimo dei predetti organi e strutture provinciali seguendo criteri di sussidiarietà e di perequazione in maniera condivisa e coerente con la migliore erogazione delle prestazioni pubbliche. Tutti elementi questi che permettono di considerare positivamente l'ampia volontà di autogoverno correttamente esplicitata nelle forme richieste dalla legge e l'esigenza di assunzione diretta delle responsabilità provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Porta d'Italia nell'ambito della regione Lazio.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Porta d'Italia è composta dai seguenti comuni: Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri, Allumiere.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 4.

1. La città metropolitana di Roma Capitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della conferenza metropolitana, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento con-

nesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Porta d'Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della città metropolitana di Roma Capitale.

4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Porta d'Italia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Porta d'Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata ogni spesa necessaria a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi dei due enti

concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Porta d'Italia dal bilancio della città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Porta d'Italia.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Porta d'Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.